



XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 557

Estratto del processo verbale della seduta n. 142 del 5 dicembre 2017.

Oggetto: Disegno di legge n. 231 "Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia". Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

Presiede il Presidente                      Franco Iacop

Sono presenti:

il Vice Presidente                      Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari                      Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Bruno Marini

Sono assenti:

il Vice Presidente                      Igor Gabrovec

il Consigliere Segretario                      Claudio Violino

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola  
il Responsabile dell'Ufficio Stampa Alessandro Bourlot

Verbalizza Arianna Scudiero della P.O. Organizzazione, relazioni sindacali, trasparenza e anticorruzione

FZ/bm

Disegno di legge n. 231 "Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia". Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

-omissis-

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che richiede, quali presupposti necessari, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI i commi 5 lett. a), 7 e 8 sexies, del medesimo articolo 17, nei quali si prevede che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni sia esercitata dai titolari dell'iniziativa legislativa mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge e che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

VISTO il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune e la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"* nel quale si prevede che la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previo parere dei consigli comunali interessati, il Programma annuale delle fusioni di Comuni, contenente i singoli progetti di

fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5;

VISTO il Programma delle fusione dei Comuni per l'anno 2016, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 851 del 12 maggio 2017, che include, tra l'altro, il progetto di fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia;

VISTA la Relazione illustrativa del citato progetto di fusione dalla quale risulta che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole alla fusione e sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione;

VISTO che la Giunta regionale, in attuazione del Programma delle fusioni per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 17 commi 5 lett. a) e 7 della legge regionale 5/2003, ha presentato al Consiglio regionale il disegno di legge n. 231 "Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";

VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Aquileia e Terzo di Aquileia, n. 38 del 28 novembre 2017, e n. 33 del 27 novembre 2017, con le quali è stato espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater, della L.R. 5/2003, parere favorevole in ordine al citato disegno di legge n. 231;

PRESO ATTO della richiesta, contenuta in entrambe le deliberazioni citate, di inserire nel disegno di legge in esame una norma che garantisca, per i primi due mandati elettorali, la rappresentanza nella nuova Giunta comunale di entrambe le comunità di origine, nonché della richiesta, rivolta al Consiglio regionale, di non approvare il progetto di legge di fusione, nel caso in cui anche in una sola delle due Comunità, i voti contrari alla fusione, espressi nella consultazione referendaria, siano superiori a quelli favorevoli.

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO il comma 10, lettera c) del citato articolo 17 della legge regionale 5/2003, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO, pertanto, di considerare ammissibile la richiesta consultazione referendaria e di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

per i motivi in premessa indicati:

**delibera**

1) di proporre all'Assemblea l'allegata deliberazione, parte integrante del presente atto, indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria richiesta dai Comuni Aquileia e Terzo di Aquileia per la costituzione del nuovo Comune di "Aquileia" derivante dalla fusione.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE  
Arianna Scudiero

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

**Deliberazione n..... del.....2017 approvata dal  
Consiglio regionale**

Oggetto: Disegno di legge n. 231 "Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia". Esame di ammissibilità referendum consultivo ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 5.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI i commi 5 lett. a), 7 e 8 sexies, del medesimo articolo 17, nei quali si prevede che l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni sia esercitata dai titolari dell'iniziativa legislativa

mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge e che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

VISTO il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione, la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune e la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"* nel quale si prevede che la Giunta regionale approvi, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previo parere dei consigli comunali interessati, il Programma annuale delle fusioni dei Comuni, contenente i singoli progetti di fusione, corredati di una relazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n.5;

VISTO il Programma delle fusioni dei Comuni per l'anno 2016, approvato in via definitiva dalla Giunta regionale con deliberazione n. 851 del 12 maggio 2017, che include, tra l'altro, il progetto di fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia;

VISTA la Relazione illustrativa del citato progetto di fusione dalla quale risulta che i Comuni interessati hanno espresso parere favorevole alla fusione e sussistono, nel caso concreto, i presupposti richiesti dall'articolo 17 della legge regionale 5/2003 per l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione;

VISTO che la Giunta regionale, in attuazione del Programma delle fusioni per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 17 commi 5 lett. a) e 7 della legge regionale 5/2003, ha presentato al Consiglio il disegno di legge n. 231 *"Istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia"*;

VISTE le deliberazioni dei Consigli comunali di Aquileia e Terzo di Aquileia, n. 38 del 28 novembre 2017, e n. 33 del 27 novembre 2017, con le quali è stato espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 8 quater, della L.R. 5/2003, parere favorevole in ordine al citato disegno di legge n. 231;

PRESO ATTO della richiesta, contenuta in entrambe le deliberazioni citate, di inserire nel disegno di legge in esame una norma che garantisca, per i primi due mandati elettorali, la rappresentanza nella nuova Giunta comunale di entrambe le comunità di origine, nonché della richiesta, rivolta al Consiglio regionale, di non approvare il progetto di legge di fusione, nel caso in cui anche in una sola delle due Comunità, i voti contrari alla fusione, espressi nella consultazione referendaria, siano superiori a quelli favorevoli;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista

dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 557 del 5 dicembre 2017, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità /maggioranza dei Consiglieri presenti (n. \_\_\_\_\_ Consiglieri)

#### DELIBERA

1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria sull'istituzione del Comune di Aquileia mediante fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, secondo quanto previsto dal disegno di legge n.231, presentato dalla Giunta regionale in data 6 ottobre 2017";

2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:

<<Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "AQUILEIA" mediante la fusione dei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, con capoluogo in Terzo di Aquileia ? >>;

3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia, coinvolti nella fusione.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della L.R. n. 5/2003 la presente deliberazione è trasmessa, a cura della Presidenza del Consiglio regionale, alla Presidente della Regione per l'indizione del referendum in oggetto.

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Paride Cargnelutti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola